

Deposito Bilanci

22 giugno 2012

I bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.).

Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di "confidi") il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2615 bis C.C.).

Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'omessa presentazione del bilancio e dell'elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).

PRATICA TELEMATICA

Utilizzare:

Software Fedra/FedraPlus (distribuito gratuitamente da InfoCamere s.c.p.a. sul sito Webtelemaco Infocamere) o programma compatibile

Software di firma digitale (ad es. Dike distribuito gratuitamente da InfoCamere s.c.p.a. sul sito Webtelemaco Infocamere

IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

L'imposta di bollo per le società di capitali è stabilita nella misura di € 65 (d.l. N. 7 31/1/2005) e viene versata alla Camera di Commercio di Rieti dai soggetti obbligati, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Entrate di Rieti n. 31730 del 01/07/2001.

Per le pratiche soggette al pagamento del bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione (bollo assolto all'entrata) con la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale presso la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provvedimento n. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate di Rieti"

Resta inteso che qualora il soggetto che presenta la pratica sia in possesso di un'autorizzazione specifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento virtuale dell'imposta di bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all'origine) con la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione n. ….. del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di ……."

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 127/2002, l'imposta di bollo può essere assolta previa presentazione, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione con l'indicazione del numero presunto degli atti da depositare durante l'anno. Gli estremi di tale dichiarazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all'origine) con la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta in virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2 del D.M. 127/2002 inviata in data ….. Prot. n. ….. all'agenzia delle Entrate………."

Per gli atti esclusi dall'imposta di bollo, l'esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.

Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.

Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell'imposta di bollo come precisato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).

I diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio di esercizio e dell'elenco soci sono i seguenti:

- € 63,00 - bilancio di? esercizio ed elenco soci (modalità telematica)
- € 93,00 - bilancio di? esercizio ed elenco soci (con supporto informatico digitale)
- € 31,50 -? bilancio di esercizio delle cooperative sociali (modalità telematica)
- €? 46,50 - bilancio di esercizio delle cooperative sociali (con supporto informatico digitale)
- € 63,00 - per il deposito del solo elenco soci.?(modalità telematica)
- € 93,00 - per il deposito del solo elenco soci (con? supporto informatico digitale)

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato il 28 marzo 2008 ha previsto la maggiorazione di € 3,00 dei diritti di segreteria, in applicazione dell'art. 2 comma 86 della legge n. 244/2007 e al fine di finanziare l'Organismo italiano di contabilità (OIC).

La maggiorazione è prevista per le voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al Decreto Ministeriale del 29 agosto 2007.

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE PRATICHE INVIATE PER VIA TELEMATICA

Le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per le pratiche trasmesse telematicamente sono stabilite, secondo i casi, nelle convenzioni Telemaco Pay e nelle convenzioni nazionali stipulate direttamente con gli ordini professionali o con le Associazioni di categoria.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'INVIO TELEMATICO

- Amministratore o liquidatore

In ogni copia informatica deve essere presente la seguente dichiarazione resa dall'amministratore o dal liquidatore:
"Il sottoscritto amministratore/liquidatore dichiara che il presente documento informatico è corrispondente all'originale depositato presso la società".

- Professionista dott./rag. Commercialista ai sensi della legge 350/2003

Se il professionista non è in possesso del dispositivo di firma contenente il certificato di ruolo, è necessario che nel riquadro note ci sia la seguente frase:

"Pratica telematica /su supporto informatico presentata dal sottoscritto Dott./Rag. Commercialista, iscritto all'ordine/collegio di..... al n., non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l'esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 2 comma 54 della legge 350/2003".

Se il professionista è in possesso del dispositivo di firma contenente il certificato di ruolo è sufficiente indicare nella distinta nel campo "in qualità di" la seguente frase:

"Dott./Rag.Commercialista incaricato ai sensi dell' art. 2 comma 54 della legge 350/2003".

In ogni copia informatica deve essere presente la seguente dichiarazione resa dal professionista: "Il sottoscritto Dott./Rag. Commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società".

- Intermediario abilitato

Si utilizza lo specifico modello di " Procura speciale, domiciliazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Tale procura va compilata con apposizione delle firme autografe, acquisite tramite scanner e firmata digitalmente dal procuratore della legge 241/1990. La procura andrà allegata al resto della pratica e da copia di un documento di identità, in corso di validità, dell'obbligato al deposito.

N.B.

* Tutte le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative sono tenute a presentare il modulo C17 allegato al Bilancio per consentire le attività di vigilanza agli enti preposti.

Il modulo C17 deve essere necessariamente redatto in modalità informatica senza procedere all'acquisizione da scanner perché in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero delle Attività Produttive. E' possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata dal sito web.telemaco.infocamere.it

Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative. Qualora la società abbia presentato domanda di iscrizione all'Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero delle Attività Produttive è possibile utilizzare il numero convenzionale "A000000".

* In distinta sia la data dell'esercizio di riferimento che la data del verbale di approvazione con particolare attenzione alla corrispondenza delle date dichiarate in modulistica e quelle riportate sugli atti.

* La leggibilità degli allegati deve essere verificata onde evitare la segnalazione dell'errore e la conseguente impossibilità di evasione della richiesta.

* Il verbale di approvazione del bilancio che autorizza una distribuzione di utili deve contenere la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto amministratore/liquidatore dichiara che è stata effettuata la registrazione del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate di in data al numero.....".

* la dicitura relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo e alla conformità degli atti all'originale deve essere presente in ogni copia informatica.